

---

# Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>1</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

*Art. 52f cpv. 2<sup>bis</sup>  
Abrogato*

*Art. 52f<sup>bis</sup>*      Assegnazione di accrediti per compiti educativi in caso di autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio

<sup>1</sup> Il giudice o l'autorità di protezione dei minori che decide in merito all'autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio, all'attribuzione della custodia o alla partecipazione alla cura del figlio stabilisce nel contempo l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi.

<sup>2</sup> Il giudice o l'autorità di protezione dei minori assegna l'intero accredito per compiti educativi al genitore che provvede in misura preponderante all'accudimento del figlio comune. L'accredito per compiti educativi va diviso per metà se i genitori partecipano in ugual misura alla cura del figlio.

<sup>3</sup> I genitori che istituiscono l'autorità parentale congiunta sulla base di una dichiarazione all'ufficio dello stato civile o all'autorità di protezione dei minori concludono nel contempo per scritto una convenzione secondo cui l'intero accredito per compiti educativi va assegnato a uno di loro o diviso per metà, oppure presentano una tale convenzione entro 3 mesi alla competente autorità di protezione dei minori. Se la convenzione non è presentata entro tale termine, l'autorità di protezione dei minori decide d'ufficio sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi conformemente al capoverso 2.

<sup>1</sup>            **RS 831.101**

<sup>4</sup> I genitori possono convenire per scritto in ogni momento che, fatto salvo l'articolo 52<sup>f</sup> capoverso 4, in futuro l'accredito per compiti educativi sarà interamente assegnato a uno di loro o diviso per metà. Ciò vale anche se un giudice o l'autorità di protezione dei minori ha già deciso in merito all'assegnazione dell'accredito per compiti educativi.

<sup>5</sup> L'articolo 29<sup>sexies</sup> capoverso 3 secondo periodo LAVS si applica per analogia alla divisione per metà dell'accredito per compiti educativi.

<sup>6</sup> Fino alla decisione in merito alla sua assegnazione, l'accredito per compiti educativi è interamente assegnato alla madre.

<sup>7</sup> Le modifiche nell'assegnazione dell'accredito per compiti educativi hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova